



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 24 / 2025

data di apposizione della marcatura temporale

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO
“ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
(N. 6)”

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 6)”, trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2025 (prot. comunale n. 37503/2025) all'Organo di Revisione, unitamente alla documentazione contabile allegata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia “*pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)*”;
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2025;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/2025 e successive variazioni disposte in corso d'esercizio con le seguenti deliberazioni:
 - G.C. n. 132 del 19/05/2025, ratificata con deliberazione consiliare n. 47 del 10/07/2025 (1^a variazione);
 - G.C. n. 137 del 26/05/2025 ratificata con deliberazione consiliare n. 48 del 10/07/2025 (2^a variazione);
 - C.C. n. 49 del 10/07/2025 (3^a variazione – assestamento generale);
 - C.C. n. 54 del 29/09/2025 (4^a variazione);
 - G.C. n. 267 del 03/11/2025 (5^a variazione), in corso di ratifica consiliare;
- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/04/2025.

PRESO ATTO che, sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, nonché delle segnalazioni pervenute dai Servizi Comunali, si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – per la parte Entrata e per la parte Spesa – assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come riassunte nei

sotto prospetti contabili redatti dalla Ragioneria Comunale ed allegati alla proposta di deliberazione in esame.

VISTO che il sopra richiamato Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 6.572.986,32, così composto:

Risultato d'amministrazione (A)	6.572.986,32
Parte accantonata (B)	2.926.803,99
Parte vincolata (C)	2.637.164,14
Parte destinata agli investimenti (D)	398.027,52
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	610.990,67

VISTO che, con il provvedimento di variazione in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – la somma di €. 28.761,74 di quota-parte dell'avanzo (parte disponibile) risultante dal Rendiconto 2024, così distinta:

quote avanzo	Spesa corrente (Tit. 1)	Spese in c/capitale (Tit. 2)	TOTALE
Fondi accantonati	-	-	-
Fondi vincolati	-	-	-
Fondi destinati (investimenti)	-	-	-
Parte disponibile	(-) 6.438,26	35.200,00	28.761,74
TOTALE	(-) 6.438,26	35.200,00	28.761,74

come risultante dalle tabelle di dettaglio riportate nelle premesse della deliberazione in esame – a cui si fa espresso rinvio – nel rispetto di quanto stabilito, in proposito, dall'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal Principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

RICHIAMATI, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, 2 e 3-bis, dispone:
 - “1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”.
 - “2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...).”.
 - “3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”.
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che, al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti – SRC Lazio, relativamente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato, che con deliberazione n. 83/2019/PAR del 24/07/2019, precisa: “(...) Una volta approvato il rendiconto, l'Ente utilizza

l'avanzo nei casi elencati dall'art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati. Occorre, a tal riguardo, ricordare che l'elenco ha carattere tassativo e che rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo. (...)"

VERIFICATO che il Comune può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione suddetto, in quanto non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso Decreto.

VISTO che nel corso dell'esercizio finanziario 2025, compreso quando indicato nella proposta di variazione in esame, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

<i>(dati espressi in €)</i>						TOTALE
	parte	accantonata	vincolata	destinata	disponibile	
utilizzo in sede di approvazione Bilancio 2025-2027		-	365.393,00	-	-	365.393,00
Delibera G.C. n. 132 del 19/05/2025		-	26.378,00	-	-	26.378,00
Delibera G.C. n. 137 del 26/05/2025		-	-	-	-	-
Delibera C.C. n. 49 del 10/07/2025		-	41.000,00	84.800,00	350.261,46	476.061,46
Delibera C.C. n. 54 del 29/09/2025		59.684,18	42.000,00	-	139.882,18	241.566,36
variazione n. 6 . Novembre		-	-	-	28.761,74	28.761,74
totale avanzo utilizzato (B)		59.684,18	474.771,00	84.800,00	518.905,38	1.138.160,56
					<i>parte corrente</i>	207.687,82
					<i>parte investimenti</i>	930.472,74
Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024 (A)		2.926.803,99	2.637.164,14	398.027,52	610.990,67	6.572.986,32
saldo disponibile (A - B)		2.867.119,81	2.162.393,14	313.227,52	92.085,29	5.434.825,76

VERIFICATO che:

- > ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027 per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti, rispettando i principi previsti dall'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > le variazioni di cassa operate con la variazione assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025.
- > in merito al Fondo Crediti dubbia esigibilità, non sussiste la necessità di integrazione, come dettagliato nella proposta di deliberazione in esame alle cui motivazioni si fa espresso rinvio.

VERIFICATA, inoltre, la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione in esame, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 - 2026 - 2027 - VARIAZIONE N. 6				
	esercizio 2025		esercizio 2026	esercizio 2027
ELEMENTI POSITIVI	competenza	Cassa	competenza	competenza
applicazione avanzo amministrazione (+)	28.761,74			
FPV	-		-	-
maggiori entrate (+)	242.441,29	242.441,29	21.882,59	-
minori spese (+)	139.211,03	139.632,03	-	-
totale (a) positivo	410.414,06	382.073,32	21.882,59	0,00
ELEMENTI NEGATIVI				
minori entrate (-)	69.506,64	69.506,64	-	-
maggiori spese (-)	340.907,42	340.907,42	21.882,59	-
totale (b) negativo	410.414,06	410.414,06	21.882,59	0,00
DIFFERENZA (a - b)	0,00	-28.340,74	0,00	0,00

RICORDATO che in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio, l'Organo di revisione deve effettuare la valutazione della coerenza interna, intendendosi la sussistenza di un nesso logico senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel Piano triennale dei lavori pubblici, Piano triennale acquisizione di beni e servizi, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

RICHIAMATO, in proposito, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1) – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali, fra cui ricomprende, al punto h), le variazioni di bilancio, mentre al successivo punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)) stabilisce *“Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.”*. Ne consegue che il DUP costituisce il presupposto necessario, ai fini della verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ma anche delle successive variazioni in corso d'esercizio.

DATO ATTO che, come espressamente indicato nella proposta di deliberazione in esame, vengono contestualmente apportate le necessarie variazioni al DUP 2025-2027 relativamente ai prospetti contenenti i dati contabili; non variando gli obiettivi strategici (Sezione Strategica), né gli obiettivi operativi (Sezione Operativa – I e II parte: Programmazione dei lavori pubblici – Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, Programmazione del fabbisogno di personale, Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, Programma degli incarichi di collaborazione) non si procede con separato atto per l'approvazione delle variazioni allo stesso DUP 2025-2027.

VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP, come contestualmente aggiornato, nonché agli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO che la che il Responsabile del Settore economico-finanziario ha attestato, per quanto di competenza, la regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di revisione

RILEVA

- > la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la deliberazione in esame, nonché la coerenza con gli atti di programmazione già adottati dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento al DUP 2025–2027, come risultante dalle modifiche contestualmente apportate dalla deliberazione in esame;
- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che a seguito delle variazioni operate con la deliberazione in esame, viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > che con le variazioni di bilancio disposte con la proposta di deliberazione in esame, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

ESPRIME

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione consiliare sopra indicata e sui documenti allegati, relativamente:

- all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto legislativo;
- alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott.ssa ANNA ANTONELLA CAMPA – componente

dott. GUERINO CISARIO – componente